



ALBO

COMUNE DI AUGUSTA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015
ALLEGATO R3

COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

N. 97.....

del 24 AGO 2015.....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2015-2017

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro..... del mese di Agosto....., alle ore 15,00..... e segg, nella Residenza Municipale di P.zza Duomo in Augusta, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Alberto D'Arrigo, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la GIUNTA MUNICIPALE.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti gli Assessori:

NOMI	SI	NO
GIOVANNIELLO FRANCESCA	P	
PISANI GIUSEPPE	P	
SCHERMI GIUSEPPE		A

NOMI	SI	NO
SIRENA GIUSEPPINA	P	
SUPPO ROBERTA	P	

Presiede: il Sindaco, Avv. MARIA CONCETTA DI PIETRO.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune, dott. Alberto D'Arrigo.

LA GIUNTA

Su invito del Sindaco,
Vista la proposta di deliberazione n. 33..... del 18.08.15.....;
Atteso che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
con voti unanimi

DELIBERA

- di approvare la proposta entro riportata, corredata dai pareri di legge.
- dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, con successiva separata votazione all'unanimità.

SETTORE PROPONENTE 1° SETTORE - AFFARI GENERALI

REGISTRO PROPOSTE DEL 1° SETTORE N. 33 DEL 18 AGO 2015

OGGETTO :

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2015-2017

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che:

-il comma 1, dell'art. 39 della legge n° 449 del 27/12/97, dispone che "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente, con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

-l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art.1, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 165/2001, previa verifica degli effettivi bisogni;

- l'art. 91 del Testo Unico stabilisce che gli "organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1969 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

Premesso che l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "1) Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo, dandone, immediatamente, comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 2) Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Richiamata la delibera di G.M. n. 66 del 04/06/2015 con la quale la Commissione Straordinaria prende atto della insussistenza di situazione di soprannumero e di eccedenza di personale anno 2015 accertata dai Responsabili di Settore;

Visto che l'art. 1 comma 557 legge 296/2006 come sostituito dall'art. 14, comma 7 del d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 testualmente recita: "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:

- a) Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

Considerato che:

- l'art. 557-bis della legge 296/2006 recita "Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente".

- l'art. 557-ter della legge 296/2006 recita "In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 06 agosto 2008, n. 133".

- l'art. 557-quater della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, prevede che "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

Visto l'art. 76, comma 4 D.L. n. 112/2008 che dispone che: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in auto. È fatto divieto, altresì, agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

Dato atto che questo Ente concorre alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della finanza pubblica, come disciplinato dalle norme relative;

Preso atto che questa Amministrazione Comunale ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2014 come risulta dal rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2015 approvato con la Deliberazione della Commissione Straordinaria in funzione del Consiglio Comunale n. 16 del giorno 08.06.2015;

Vista la Determinazione del Responsabile del I Settore - Affari Generali n. 726 del 04.06.2015 avente per oggetto "Certificazione riduzione spesa per il personale anno 2014" dalla quale si evince la riduzione della spesa di personale nell'esercizio 2014 rispetto all'esercizio finanziario 2013;

Considerato che la spesa di personale per l'anno 2014, pari ad €. 8.687.453,62, rispetta il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente pari ad €. 9.775.419,07 come risulta dalla citata Determinazione del Responsabile del I Settore - Affari Generali n. 726/2015;

Visto l'art. 3 comma 5-quater del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 a norma del quale, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti locali la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

Considerato che la spesa del personale, nell'anno 2014, in rapporto alla spesa corrente è inferiore al 25%;

Rilevato che, con la Deliberazione n. 151 del 10 luglio 2013 la Commissione Straordinaria nominata per la gestione del Comune di Augusta con D.P.R. del 07/03/2013, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata, ha provveduto alla razionalizzazione della struttura burocratico-amministrativa dell'Ente sopprimendo le posizioni dirigenziali previste in organico e dotando il Comune di un sistema di gestione nel quale è previsto l'affidamento della direzione delle unità organizzative di massima dimensione a dipendenti comunali inquadrati nella categoria "D" istituendo, in conformità, l'area delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 comma 1 lettera a) del C.C.N.L. per il comparto delle autonomie locali sottoscritto in data 31.03.1999;

Dato atto che, in applicazione delle disposizioni di cui dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è stato ricondotto al limite del corrispondente importo dell'anno 2010 e ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, e che le riduzioni apportate sono state ripetute e consolidate per l'anno 2015, come risulta dalla Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 32 del 30.03.2015 con la quale è stato costituito, per l'anno 2015, il fondo delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane di cui all'art. 15 del C.C.N.L. per il Comparto Regioni e Autonomie Locali del 01.04.1999;

Considerato che, con Deliberazione n. 27 del 30.07.2015, il Consiglio Comunale ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, pertanto, è tenuto ai sensi dell'art. 259 comma 6 del medesimo T.U. alla rideterminazione della

dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio eventualmente in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263 comma 2;

Vista, altresì, la deliberazione n. 10 del 21/01/15 con la quale la Giunta Municipale ha provveduto alla rideterminazione della Dotazione organica dell'Ente in applicazione del Decreto del Ministro dell'Interno del 24/07/2014 avente a oggetto "Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni dissesto" e dato atto che la dotazione organica dell'Ente risulta conseguentemente composta da n. 274 unità, nel rispetto del parametro del rapporto dipendenti/popolazione per classe demografica di 1/133 ivi previsto, nel modo seguente:

Dotazione Organica giusta deliberazione della Commissione Straordinaria n. .../15		unità in servizio a tempo indeterminato		unità in servizio a tempo determinato ex L.S.U.	
Categoria Giuridica		Categoria Giuridica		Categoria Giuridica	
D3	8	D3	7	D3	0
D1	34	D1	23	D1	8
C	121	C	56	C	62
B3	13	B3	13	B3	0
B1	60	B1	41	B1	15
A	39	A	36	A	0
Totale	274	Totale	176	Totale	85

Richiamata la deliberazione n. 151 del 26/11/2014 con la quale la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2014-2016 che prevedeva per l'anno 2014 l'assunzione di n. 15 unità di personale di Cat. B, per i quali erano state espletate le procedure assunzionali, già approvata dalla Commissione per la stabilità Finanziaria;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria in funzione della G.M. n. 68 del 04/06/2015 con la quale veniva approvato il piano triennale delle azioni positive e per le pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs. n. 198/06, relativo agli anni 2015/2017;

Accertato che, nel rispetto del limite della quota d'obbligo di riserva prevista, la legge n. 68/99, fa carico all'Ente di assumere le unità di personale rientranti fra le categorie protette, nel numero di quattro unità;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L. n. 90/2014, i limiti in materia di assunzioni di personale di cui al medesimo articolo 3 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

Richiamato il decreto legge 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge n. 114 del 11/08/2014 nella parte in cui prevede che "negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che, come sopra richiamato (art. 3 comma 5-quater del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, "La percentuale è fissata al 100% per gli enti la cui la spesa del personale in rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25%. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018";

Richiamato l'art. 4 comma 3 del decreto legge 19/06/2015 n. 78 che, integrando l'art. 3 comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, consente l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

Considerato che, nell'ultimo triennio l'Ente non ha proceduto ad assunzioni di personale;

Visto l'art. 424 della legge 190/2014 che recita: "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità"

Visto l'art. 1 comma 426 della legge di stabilità n. 190/2014 che, in relazione alle previsioni di cui al comma da 421 a 425 dell'art. 1 della medesima legge, per le finalità volte al superamento del precariato, prevede la proroga al 31 dicembre 2018 del termine del 31 dicembre 2016, fissato dall'art. 4, comma 6, 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.

Vista la Circolare n. 1/2015 del 30.01.2015 con la quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali che, hanno fornito le "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190", chiarendo, tra l'altro, che:

- le risorse da destinare alle finalità di cui al citato comma 424, sono quelle disponibili per gli anni 2015 e 2016 riferite, quindi alle cessazioni intervenute nel 2014 e nel 2015;
- la predetta capacità assunzionale deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015;
- le risorse rimanenti devono essere destinate ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta;
- rimangono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti;

Rilevato che la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 26/SEZAUT/2015 ha pronunciato il seguente principio di diritto: "Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale":

Visto l'art. 6 comma 7 del decreto legge 78 del 19/06/2015 a norma del quale "Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 (*enti locali che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2015 risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del T.U.E.E.L.L. ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno*) alla data di entrata in vigore del presente decreto (20.06.2015) sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che, ai sensi della seconda parte del medesimo art. 6 comma 7 del decreto legge 78 del 19/06/2015 per gli stessi Enti per i quali il periodo di commissariamento ex art. 143 del T.U.E.E.L.L. risulta scaduto da non più di un anno, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo.

Accertato che con D.P.R. del 07/03/2013 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Augusta ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 267/2000 con conseguente nomina della Commissione Straordinaria per la gestione straordinaria dell'Ente;

Che a seguito delle elezioni amministrative nella tornata elettorale del 31 maggio – primo giugno 2015 e successivo turno di ballottaggio del 14 e 15 giugno 2015, il Sindaco è stato proclamato eletto dall'Ufficio Elettorale Centrale in data 18 giugno 2015 e la Commissione Straordinaria ha cessato dalle proprie funzioni in data 24.07.2015 con l'insediamento del Consiglio Comunale;

Richiamato il comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 101 del 30/08/2013, convertito nella legge 125/2013, che stabilisce le procedure per l'assunzione del personale precario;

Richiamata, altresì, la circolare n. 5/2013, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della funzione pubblica – che detta indirizzi applicativi volti a favorire il superamento del precariato;

Visto l'art. 30 della L.R. n. 5/2014 il quale detta disposizioni in materia di personale precario;

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro prot. n. 5500/US1/2014 del 03/02/2014, contenente direttive attuative al precitato art. 30 che tra l'altro, evidenzia "che la riapertura dei termini per la stabilizzazione consente, naturalmente, la definizione, con l'assunzione a tempo indeterminato, delle procedure di cui alla L.R. 24/2010, che alla data del 31/12.2012 sono state avviate o completate senza che siano stati stipulati i relativi contratti di lavoro";

Vista la circolare dell'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro prot. n. 11655/US1/2014 del 03/03/2014, contenente ulteriori chiarimenti all'applicazione dell'art. 30 della succitata legge di stabilità regionale;

Viste le delibere della G.M. nn. 187/2011, 257/2011, 269/2011, 138/2012 con le quali veniva approvato il programma di fuoriuscita del personale precario appartenente al bacino dei L.S.U., ai sensi della L.R. 24/2010, che riguarda i medesimi soggetti oggi inseriti nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana redatto ai sensi del comma 8 dell'art. 4 del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 convertito dalla legge n. 125/2013;

Vista la determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali n. 1610 del 30/12/2011 con la quale veniva approvato l'avviso di selezione per la stabilizzazione del personale a tempo determinato, appartenente alla cat. B già inserito nel piano di fuoriuscita dal bacino L.S.U.;

Accertato che, alla selezione, ha partecipato tutto il personale precario appartenente alla categoria B in servizio presso l'Ente, che lo stesso ha sostenuto le prove di idoneità previste nel bando e che dette procedure, non sono state concluse con l'assunzione programmata;

Accertato che nell'anno 2014 l'Ente non ha proceduto all'immissione nei ruoli a tempo indeterminato delle unità di personale appartenente alla categoria B previste nella programmazione del fabbisogno anno 2014;

Dato atto che i Responsabili degli otto settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente, con le note prot. n. 20004 del 04.04.2014 (I settore), prot. n. 31028 del 03.06.2014 (II settore), prot. n. 29634 del 26.05.2014 (III settore), prot. n. 29349 del 23.05.2014 (IV settore), prot. n. 28771 del 21.05.2014 (V settore), prot. n. 31280 del 04.06.2014 (VI settore), prot. n. 30178 del 28.05.2014 (VII settore) e prot. n. 30341 del 28.05.2014 (VIII settore), hanno manifestato l'esigenza di mantenere in servizio il personale contrattista al fine di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente;

Vista la legge 23/12/2014 n. 190 che all'art. 1 comma 268 prevede la modifica del comma 9 bis dell'art. 4 del D.L. 101/2013 convertito con Legge 125/2013 consentendo per l'anno 2015 la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del medesimo articolo;

Vista la L.R. n. 2 del 13/01/2015 che all'art. 4 prevede: "1. In coerenza con la vigente normativa statale di riferimento, con decorrenza dall'01 gennaio 2015, gli enti utilizzatori dei soggetti titolari dei contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 30, comma 4 della Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in scadenza al 31 dicembre 2014, sono autorizzati a prorogarli fino al 31 dicembre 2015, alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9 bis dell'art. 4 del decreto legge 31/08/2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 e s.m.i. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la Commissione per la stabilità Finanziaria degli enti locali, nella seduta del 17.12.2014, ha approvato la deliberazione della Commissione Straordinaria in funzione della Giunta Municipale n. 151 del 26/11/2014 recante: "Programma triennale del Fabbisogno di personale anno 2014-2016, subordinandolo a specifiche condizioni, in particolare al punto c) della citata approvazione ha espressamente stabilito "...in merito alla proroga dei contratti a tempo determinato ed ampliamento dell'orario di lavoro, sia attestato anche l'avvenuto riparto del fondo regionale per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dall'art. 30 della L.R. 5/2014";

Vista la circolare n. 2 dell'11 marzo 2015 con la quale l'Amministrazione Regionale Siciliana ha emanato disposizioni attuative per accedere al finanziamento della quota parte del Fondo straordinario per il finanziamento delle spese del personale precario, a tempo determinato;

Dato atto che, sui presupposti del fabbisogno organizzativo l'Amministrazione, nelle more della predetta circolare da parte della Regione Siciliana, e tenuto conto dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale, ha ritenuto di dover prorogare, senza soluzione di continuità, i contratti a tempo determinato, con cadenza mensile fino al 31/05/2015, stabilendo, prudenzialmente, un limite medio di 25 ore procapite, conformemente a quanto richiesto dalla stessa Commissione per la stabilità finanziaria per gli enti locali, imponendosi il rispetto del limite del 50 % del contributo per il concorso regionale al finanziamento degli oneri per il personale precario consolidato alla data del 31.12.2013;

Che nelle more delle conclusioni del procedimento per le elezioni amministrative nella tornata elettorale del 31 maggio - primo giugno 2015 e successivo turno di ballottaggio del 14 e 15 giugno 2015 e di tutti gli adempimenti consequenziali dell'insediamento del Sindaco, della nomina degli Assessori componenti la Giunta Municipale e dell'insediamento dell'organo consiliare, in previsione dell'inevitabile rallentamento dell'attività amministrativa dell'Ente, impeditivo, di fatto, della possibilità di adottare atti rilevanti ad assicurare la proroga dei precari e di conseguenza la continuità dell'erogazione dei servizi alla cittadinanza, con deliberazione n. 65 del 25 maggio 2015, la Commissione Straordinaria in funzione della Giunta Municipale ha autorizzato la proroga, senza soluzione di

continuità, con decorrenza 01.06.2015 e fino al 30.09.2015, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere presso l'Ente;

Vista la Circolare n. 6 del 15 giugno 2015 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con la quale si forniscono, ad integrazione di quanto già comunicato con la predetta circolare n. 2 dell'11/03/2015, le linee di indirizzo generale ai fini dell'erogazione dell'acconto della quota parte del "fondo straordinario" di cui all'art. 30, comma 7 della Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

Ritenuto in virtù delle esigenze reali e contingibili di fabbisogno di personale, di avvalersi della facoltà di ricorrere alle procedure di reclutamento nel rispetto dell'art. 4, comma 6 del D.L. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013, nel testo vigente;

Evidenziato che "questa tipologia di reclutamento viene sussunta, trattandosi di procedura ordinaria, tra le regole stabilite dall'art. 35, comma 5 bis, del D.lgs. n. 165/2001" così come precisato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con nota prot. 5500/US1/2014 e non soggiace al limite inerente la possibilità di destinare alle assunzioni di personale categoria B, solamente il 50% della complessiva dotazione finanziaria destinate alle assunzioni;

Evidenziato, altresì, che per la copertura dei posti il cui titolo di studio di accesso sia superiore a quello contemplato dall'art. 16 della Legge 56/87 e, fermo rimanendo l'inserimento nell'elenco regionale redatto ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 convertito dalla legge n. 125/2013, il reclutamento rientrante nel regime speciale transitorio, che così come quello ordinario è facoltativo e non configura un diritto soggettivo per gli interessati, ed è subordinato alla verifica delle condizioni di legge necessarie ed alle valutazioni organizzative di ciascuna amministrazione non può, comunque destinare, al reclutamento speciale, una quota superiore al 50% della complessiva dotazione finanziaria relativa all'anno 2017. Per gli effetti dell'art. 426 della Legge di stabilità n. 190/2014 il termine del 31/12/2016 viene prorogato al 31 dicembre 2018;

Visti i prospetti allegati sotto la lettera "A" nei quali, tenuto conto delle cessazioni intervenute presso questo ente negli anni 2011, 2012 e 2013, viene calcolata una capacità assunzionale per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, cumulando, i resti relativi alla percentuale assunzionale annuale non utilizzata dall'ente, con i valori relativi alla percentuale maturata negli anni successivi ed in linea con la normativa in vigore nell'anno in cui si è verificata la cessazione;

Dato atto che:

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la percentuale costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

Valutato che la spesa di personale per l'anno 2014, pari ad €. 8.687.453,62, rispetta il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente pari ad €. 9.775.419,07, come risulta dalla citata determina n. 726/2015;

Dato atto, come risulta dai prospetti allegati sotto la lettera "A", che:

- il limite di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato (facoltà ad assumere), per l'anno 2015, ammonta ad €. 156.051,47, somma calcolata in ragione del 100 % della spesa dei cessati dell'anno 2014 (al netto del cumulo delle risorse assunzionali del triennio);
- il limite di spesa per assunzioni a tempo indeterminato (facoltà ad assumere), per l'anno 2016, ammonta ad €. 224.246,94, somma calcolata in ragione del 80% della spesa dei cessati nell'anno 2015, per n. 9 cessati alla data odierna, non prevedendosi ulteriori cessazioni nell'anno;
- il limite di spesa per assunzioni a tempo indeterminato (facoltà ad assumere), per l'anno 2017 ammonta ad €. 161.953,86 somma calcolata in ragione dell'80% della previsione di spesa dei cessati nell'anno 2016;

Dato atto che la capacità ad assumere dell'Ente nel triennio 2015-2017 è quella risultante dai prospetti allegati sotto la lettera "A";

Dato atto che i limiti imposti alla capacità assunzionale dell'Ente non consentono di programmare assunzioni di personale coerenti con il reale fabbisogno organizzativo attestato dai Responsabili dei Settori;

Sulla base delle indicazioni fornite dal Sindaco;

Considerato, per quanto sopra esposto, di poter prevedere



per l'anno 2015:

- la conclusione della procedura concorsuale pendente relativa al personale precario appartenente alla Cat. B, già prevista nel programma del fabbisogno 2014, con l'assunzione di 15 unità part-time a 25 ore settimanali, assorbendo le capacità assunzionali dell'Ente per l'anno 2014 derivanti dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013 pari ad euro 435.548,28;
- l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, per la durata del mandato del Sindaco, di tre unità di personale, ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del decreto legge 19/06/2015;
- la proroga annuale del contratto di lavoro a tempo determinato e parziale del personale precario in servizio presso l'Ente, ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.;

di non procedere alla previsione di ulteriori assunzioni nelle more della definizione delle procedure per il ricollocamento delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità degli enti di area vasta ai sensi del comma 424 dell'art. 1 della Legge 190/2014;

per l'anno 2016:

- la prima annualità della proroga triennale, finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità fino al 31/12/2018 del personale precario titolare di contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e parziale, in servizio presso l'Ente, appartenente alle Cat. C e D, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. n. 5/2014, e dall'art. 1 comma 426 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 4 unità di personale appartenente alle categorie protette per la copertura della quota di riserva;

di non procedere alla previsione di ulteriori assunzioni nelle more della definizione delle procedure per il ricollocamento delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità degli enti di area vasta ai sensi del comma 424 dell'art. 1 della Legge 190/2014;

per l'anno 2017:

- stabilizzazione mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale a 19 ore settimanali (al fine di consentire la stabilizzazione del più alto numero di figure professionali per sopperire alle esigenze dell'Ente), del personale precario in servizio presso l'Ente con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, inquadrato nelle categorie C e D, nei limiti della capacità assunzionale come sopra calcolata;

Valutate le necessità di personale espresse dai Responsabili di Settore con le note sopracitate;

Precisato che la possibilità di prorogare i contratti a termine è riconosciuta per le finalità della stabilizzazione e sino al completamento della stessa, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018 in virtù dell'art. 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Visto l'art. 30 comma 7 della L.R. n. 5/2014 con il quale, per compensare gli equilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è stato istituito, presso il Dipartimento Regionale delle autonomie locali, un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie Locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013;

Visto il decreto dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica 156/S.2 del 1° luglio 2015 che approva il piano programmatico di riparto del fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 30 comma 7 della L.R. n. 5/2014 assegnando al Comune di Augusta la somma di € 591.301,84 per l'anno 2015;

Preso atto che, come sopra esposto, con deliberazione n. 27 del 30/07/2015 il Consiglio Comunale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 244 e ss. del TUEL, il dissesto finanziario dell'Ente;

Visto l'art. 6 comma 9 della L.R. del 07.05.2015 n. 9 che prevede "in favore dei Comuni dichiarati in dissesto ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio, per fare fronte effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 6, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, il contributo annuale della Regione, per tutti i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alla previgente legislazione regionale, è elevato al cento per cento, e comunque non può essere superiore al corrispettivo liquidato ad ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da iscriverne su apposito capitolo di bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1";

Visto l'art. 1 comma 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12 che sostituisce il primo periodo del comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 nel modo seguente: "Per l'esercizio finanziario 2015, in favore dei comuni già in dissesto e di quelli che deliberano il dissesto entro il 31 luglio 2015, la quota del fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e successive modifiche ed integrazioni è complessivamente incrementata di 1.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione all'importo corrispondente alla differenza tra il totale del corrispettivo annuo previsto per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013 e la quota del contributo dovuto dalla Regione alla medesima data";

Preso atto che in relazione a quanto previsto dall'art. 259 comma 6 del TUEL questa amministrazione è tenuta a procedere alla riduzione della spesa del personale a tempo determinato prevedendo la riduzione a non oltre il 50% della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui si riferisce l'ipotesi di bilancio riequilibrato;

dato atto che la spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta dall'Ente nel triennio 2012 - 2014 ammonta a euro 1.315.561,34;

Vista la circolare n. 2 dell'11 marzo 2015 con la quale l'Amministrazione Regionale Siciliana ha precisato che la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'art. 4, commi 9 e 9 bis del D.L. n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013 e s.m.i., non risulta assoggettabile alla riduzione prevista dall'art. 259, comma 6 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

dato atto che, pertanto, in applicazione del limite di cui all'art. 259, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa per il personale a tempo determinato non può eccedere nell'anno 2015 la complessiva somma di euro 1.906.863,18 [euro 1.315.561,34 (oneri a carico dell'Ente) + euro 591.301,84 (contribuzione regionale)];

Considerato che in previsione dell'erogazione della quota a carico della Regione Siciliana concessa per fronteggiare gli squilibri di bilancio a valere sul fondo destinato al compenso degli equilibri finanziari, come sopra indicato, con atti n.167/2014 e nn. 8, 17, 30, 47, 65/2015, è stata prevista la proroga dei contratti in scadenza nell'anno 2014 nonché confermati i contratti di lavoro del personale precario con contratto di lavoro a tempo determinato subordinato, ex legge regionale n.21/03, 27/07, 85/95 e 16/06, in servizio presso l'Ente stabilendo, prudenzialmente in conformità a quanto richiesto dalla Commissione per la stabilità finanziaria per gli enti locali, un limite medio di 25 ore procapite;

Dato atto che non si è superato il limite del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato ai sensi del d.lgs. n. 81/2015 tenuto conto che tale tetto non si applica, tra gli altri, ai lavoratori con oltre 50 anni d'età;

Considerato:

- che i contratti di lavoro a tempo determinato e parziale del personale ex A.S.U., in servizio presso l'ente sono stati finanziati per l'anno in corso:

- con una quota a carico del bilancio comunale per € 1.315.561,34;
- con una quota a carico della Regione Sicilia per € 591.301,84 annui;

- che, la spesa prevista a carico del bilancio comunale rientra nel limite del 50 % della spesa media sostenuta dall'Ente nel triennio 2012 - 2014 per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato;

- che con l'art. 30 comma 6 della L.r. n. 5/2014 tutte le disposizioni recanti misure in favore dei suddetti lavoratori sono state abrogate e la Regione Sicilia interviene con un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 30 L.R. 5/2014 comma 7; il fondo è stato ripartito;

- che, conseguentemente, risulta possibile prevedere la proroga triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato e parziale di tutto il personale precario in servizio presso l'Ente nella misura massima possibile;

Visto il comma 9 bis dell'art. 4 della legge n. 125/2013 e s.m.i.

Visti gli artt. 34 e 35 del D.Lgs del 27/10/2009 n. 150 che rispettivamente, hanno modificato gli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 prevedendo in particolare che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la legge n. 133/2008;

Visto il decreto legge n. 78/2010;

Visto il decreto legislativo n. 101/2013 convertito con modificazioni con la legge n. 125/2013;



Vista la circolare n. 5 del 21/11/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legge 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge n. 114 del 11/08/2014;

Visto il D.L. n. 66/2014;

Vista la legge n.190/2014;

Visto il decreto legge n. 78/2015;

Visto che il comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, consente agli enti per meglio realizzare le finalità del comma 6 della stessa legge di adottare di norma bandi per assunzioni a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale;

Per quanto sopra;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa:

di **APPROVARE** il programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2015-2016-2017 come infra riportato:

ANNO 2015

Assunzioni ex art. 4 L.101/2013 e s. m. i.

Cat.	Profilo	n° posti		Previsione di spesa	Risorse
B	Esecutore	15	Assunzione n. 15 unità a tempo indeterminato parziale a 25 ore	€ 273.204,30	Art. 3 c. 5 D.L. n. 90/2014 come integrato ex art. 4 c. 3 D.L. n. 78/2015 ammontanti a: € 435.548,28

Proroga annuale ex art. 30 c. 4 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.

proroga, per l'anno 2015, per le motivazioni in premessa specificate:

dei contratti di lavoro del personale precario e conferma per il personale ex PUC, appartenente alle Categorie B-C-D, titolare di contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e parziale, in servizio presso l'Ente, in coerenza con le disposizioni del comma 4 dell'art. 30 della L.R. n.5/2014, nei limiti di cui alla sottostante tabella:

N. Lavoratori	Categoria	Ore/sett.
1	D1	36
6	D1	25
1	D1	18
20	C1	36
7	C1	31
35	C1	25
14	B1	25
1	B1	18

per un costo annuo complessivo di euro 1.801.542,08, di cui euro 591.301,84 a carico della Regione.

Assunzioni ex art. 6 comma 7 del decreto legge 19/06/2015 n.78

assunzione di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, in virtù dell'art. 6 comma 7 del decreto legge 19/06/2015 n. 78, come riportato nella sottostante tabella:

Cat.	Profilo	n° posti	Modalità	Previsione di spesa annua	Retribuzione di posizione organizzativa max
D3	Istruttore direttivo tecnico	2	selezione ai sensi dell'art.110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	€.54.373,74	€.12.500,00
D3	Istruttore direttivo contabile	1	selezione ai sensi dell'art.110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	€.27.186,87	€.12.500,00

ANNO 2016

Proroga triennale ex art. 30 c. 3 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.

proroga triennale finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità fino al 31/12/2018 del personale precario titolare di contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e parziale, in servizio presso l'Ente, appartenente alle Cat. C e D, in coerenza con le disposizioni del comma 3 dell'art. 30 della L.R. n.5/2014, e dall'art. 1 comma 426 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, nei limiti di cui al seguente prospetto e s.m.i.:

N. Lavoratori	Categoria	ore	Periodo 2016
1	D1	36	Gennaio - Dicembre
6	D1	25	Gennaio - Dicembre
1	D1	18	Gennaio - Dicembre
20	C1	36	Gennaio - Dicembre
7	C1	31	Gennaio - Dicembre
35	C1	25	Gennaio - Dicembre

per un costo annuo complessivo di euro 1.695.377,87 di cui euro 498.339,68 a carico della Regione.

Nelle more della definizione delle procedure per il ricollocamento delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità degli enti di area vasta l'ente ai sensi del comma 424 dell'art. 1 della Legge 190/2014 non prevede alcuna assunzione ordinaria con esclusione di n. 4 unità di personale appartenente alle categorie protette per copertura della quota di riserva:

S/10/16



Assunzioni obbligatorie ex L. 68/99

Categoria	Profilo	n° posti		Previsione di spesa
D1	Istruttore direttivo tecnico	2	n. 1 concorso esterno categorie protette	€ 64.513,52
D1	Istruttore direttivo contabile	1	n. 1 concorso esterno categorie protette	€ 32.256,76
D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	n. 1 concorso esterno categorie protette	€ 32.256,76

ANNO 2017

Assunzioni ex art. 4 L.101/2013

Categoria	Profilo	n° posti		Previsione di spesa
D1	Istruttore Direttivo	1	n. 1 assunzione a tempo indeterminato parziale a 19 ore	€ 17.024,46
C1	Istruttore	4	n. 4 assunzioni a tempo indeterminato parziale a 19 ore	€ 62.517,56

di **DARE ATTO** che la spesa derivante dalla superiore programmazione rientra nei limiti delle facoltà assunzionali di cui al D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014 e nella disponibilità di bilancio;

di **DARE ATTO**, altresì, che l'Ente procederà a richiedere l'autorizzazione ad assumere alla Commissione Finanza per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ai sensi dell'art. 243 comma 1 del T.U.E.E.L.L., e l'assunzione avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte della suddetta Commissione, in conformità alle norme dettate per gli enti in dissesto finanziario;

di **DARE ATTO** che il presente Programma Triennale del Fabbisogno di Personale rispetta il limite del comma 557 quater art. 1 legge 296/06 e s.m.i.;

di **DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento avvia le procedure di stabilizzazione.

di **DARE ATTO** che l'Amministrazione si riserva annualmente di procedere ad un aggiornamento del presente piano, tenendo conto delle oggettive necessità verificatesi in seguito a cessazioni di personale al momento non prevedibili e di aggiornare il piano compatibilmente con la mutata capacità assunzionale e con gli eventuali futuri sviluppi del quadro normativo;

di **DARE ATTO** che le somme che saranno trasferite a titolo Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 30 L.R. 5/2014 saranno interamente ed esclusivamente destinate per i contratti di lavoro a tempo determinato e parziale;

di **DARE MANDATO** al Responsabile del I Settore - Affari Generali di predisporre tutti gli atti consequenziali necessari;

di **DARE MANDATO** all'ufficio di Segreteria di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS e alle R.S.U.;

di **DICHIARARE** la Deliberazione immediatamente esecutiva, stante la necessità di avviare tempestivamente i procedimenti consequenziali previsti.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
dott. **Marcella FICHERA**

LIMITE DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015					
ART. 3 COMMA 5 D.L. 90/2014					
N. pensionati		CATEG.		CAPACITA' ASSUNZIONALE	
6	CESSATI ANNO 2013	A	1	€ 172.770,37	60% di € 287.950,62
		B	1		
		C	1		
		D	3		
4	CESSATI ANNO 2014	A	0	€ 156.051,47	100% di 156.051,47
		B	1		
		C	2		
		D	1		
				156.051,47	

risorse da destinare alla ricollocazione
del personale in esubero delle Province

156.051,47

LIMITE DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2016					
ART. 3 COMMA 5 D.L. 90/2014					
N. pensionati		CATEG.		CAPACITA' ASSUNZIONALE	
9	CESSATI ANNO 2015	A	2	€ 224.246,94	80% di € 280.308,68
		B	3		
		C	4		
		D	0		
				224.246,94	

risorse da destinare alla ricollocazione
del personale in esubero delle Province

224.246,94

LIMITE DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017					
ART. 3 COMMA 5 D.L. 90/2014					
N. pensionati		CATEG.		CAPACITA' ASSUNZIONALE	
4	CESSATI ANNO 2016	A	4	€ 161.953,86	80% di € 202.442,32
		B	0		
		C	0		
		D	0		
				161.953,86	

50%

80.976,93

ASSUNZIONI N. 4 UNITA' CAT. C (19 ORE)

62.517,56

ASSUNZIONI N. 1 UNITA' CAT. D (19 ORE)

17.024,46


79.542,02

LIMITE DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2014

ART. 3 COMMA 5 D.L. 90/2014

N. pensionati		CATEG.		CAPACITA' ASSUNZIONALE	
6	CESSATI ANNO 2013	A	1	€ 172.770,37 60% di € 287.950,62	
		B	1		
		C	1		
		D	3		
10	CESSATI ANNO 2012	A	2	€ 151.274,37 40% di 378.185,93	
		B	2		
		C	1		
		D	5		
16	CESSATI ANNO 2011	A	3	€ 111.503,54 20% di 557.517,71	
		B	1		
		C	5		
		D	7		
				435.548,28	

ASSUNZIONE N. 15 UNITA' CAT. B COSTO = 273.204,30



PAG. 11

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime
parere: positivo

Augusta, li 7/8/2015

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
([Signature])

PARERE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE - ECONOMICO-FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime
parere: positivo

Augusta, li 18 AGO 2015

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
(Dott. F. Lombardi)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

[Signature]
IL SINDACO

Avv. Maria Concetta DI PIETRO

L'Assessore Anziano

[Signature]
DOTT. GIUSEPPE PISANI

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alberto D'Arrigo

Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune www.comunediaugusta.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44. **28 AGO, 2015**

Augusta, li

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- è divenuta esecutiva:

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Augusta, li 24 AGO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore in data

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

COMUNE DI AUGUSTA

Il sottoscritto Dr. Alberto D'Arrigo Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. pagine.

Si rilascia

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)